Oggetto: LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DOPO IL D.LGS. n.81/15

Il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015, abrogando l'intero T.U. sull'apprendistato (D.Lgs. n.167/11), agli articoli da 41 a 47, disciplina la materia dell'apprendistato senza apportare radicali modifiche alla normativa previgente.

In particolare, le principali novità possono essere così sinteticamente elencate:

- l'apprendistato di I livello consente ora non solo di conseguire la qualifica triennale o il diploma professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma permette anche di acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore e il diploma di scuola secondaria superiore;
- l'apprendistato di III livello, in virtù di quanto sopra riportato, si conferma destinato alla formazione universitaria (master, lauree triennali e specialistiche, dottorati di ricerca), all'attività di ricerca e al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, perdendo qualsiasi aggancio ai titoli di istruzione secondaria superiore, ora ricondotti nell'alveo del primo livello.
- l'apprendistato professionalizzante (non è più citato il concetto di "mestiere" presente nella vecchia disposizione) è volto all'ottenimento della qualificazione professionale, "determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale" dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, a prescindere dall'età, non solo i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, ma anche coloro che godono di un trattamento di disoccupazione. In tale caso le agevolazioni non saranno utilizzabili anche per l'anno successivo alla conferma.